

## **TI\_GERICHTE 14.2002.96 vom 3. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.96)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.96 du 3 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.96 del 3 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'intersecazione, quale istituto di diritto processuale cantonale, è incompatibile con il principio di celerità che informa il diritto esecutivo in procedura sommaria. L'istanza di intersecazione 15 gennaio 2003 presentata all'appellante va pertanto dichiarata irricevibile (CEF 18 aprile 2000 in re G.V e E.B. c. G.G). Lo scritto 6 dicembre 2002 \_\_\_\_\_ annesso all'istanza d'intersecazione, è pure irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stato prodotto la prima volta in sede d'appello.

#### **E. 2**

Con appello la \_\_\_\_\_ ha eccepito la mancata presentazione della procura risp. della subdelega atte ad attestare la capacità di rappresentanza dei patrocinatori del procedente, postulando l'annullamento della sentenza pretorile e la dichiarazione d'irricevibilità dell'istanza di rigetto dell'opposizione per mancanza di legittimazione dei rappresentanti dell'istante. Con le sue osservazioni \_\_\_\_\_ ha prodotto copia della procura conferita il 23 luglio 2002, tra gli altri, all'avv. \_\_\_\_\_ e all'avv. \_\_\_\_\_. Questo modo di procedere è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF (5P.475/2000) 8 febbraio 2001) che permette di fissare alla parte un breve termine per produrre i documenti atti ad attestare la capacità di rappresentanza del proprio patrocinatore quando vi sono concreti motivi di dubbio. 3.a) L'appellante ha poi eccepito la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., non avendo avuto in prima sede la possibilità di duplicare e ha postulato l'annullamento della sentenza e la trasmissione dell'incarto alla Pretura affinché le parti vengano citate ad una nuova udienza di contraddittorio. b) Ex art. 20 LALEF nei casi in cui le parti o terzi devono essere (art. 82 LEF) sentiti esse vengono citate a comparire entro un breve termine. All'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta. c) Nel caso di specie dal verbale d'udienza 2 ottobre 2002 si evince che la \_\_\_\_\_ non solo non ha chiesto di duplicare, ma ha altresì apposto la propria firma in calce al verbale che concludeva con l'indicazione "letto, approvato e firmato all'originale" e "il giudice deciderà", manifestando così implicitamente il proprio consenso alla chiusura dell'udienza. Va poi osservato che l'appellante dopo l'udienza di contraddittorio non ha sollevato contestazione alcuna, per cui eccepire la violazione del suo diritto di essere sentita in questa sede appare al limite del temerario. 4.a) In sede di appello la \_\_\_\_\_ ha contestato la sua legittimazione passiva essendo essa stata indicata nell'istanza di rigetto e nella sentenza pretorile quale " \_\_\_\_\_", mentre la

sua corretta denominazione è "\_\_\_\_\_". b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) ( Flavio Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331). Il debitore deve essere identico con colui il quale ha redatto il riconoscimento di debito ed è indicato nel PE quale debitore. Allorquando la carente indicazione del debitore nella sentenza di rigetto permette di riconoscere il vero debitore, che è indicato correttamente nel PE, l'atto va corretto e l'esecuzione proseguita ( Daniel Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 50 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez , Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 8 e 6, § 20 p. 46). c) Nel caso di specie nel PE la parte escussa è stata correttamente indicata quale "\_\_\_\_\_", mentre l'istanza di rigetto è stata presentata contro la "\_\_\_\_\_", denominazione ripresa anche nella sentenza in esame. Queste imprecisioni non hanno tuttavia impedito all'escussa e nemmeno al primo giudice di riconoscere la vera identità della debitrice. Essendo la designazione dell'escussa sul PE e nella presente decisione corretta, l'esecuzione può proseguire senza che occorra modificare la denominazione dell'appellante nella sentenza impugnata. 5.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. *Conditio sine qua non* è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta , op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. b) Il contratto di lavoro, steso in forma scritta, comprendente gli elementi negoziali essenziali e sottoscritto dal datore di lavoro, permette di rigettare in via provvisoria l'opposizione per il salario ivi pattuito, dedotte le prestazioni sociali. Non può invece essere concesso il rigetto dell'opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo credibile, che il lavoratore non ha effettuato la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e che queste eccezioni non possono venire subito infirmate dal lavoratore ( Daniel Staehelin , op. cit., n. 126 ad art. 82; Cometta , op. cit. in Rep 1989 p. 341). c) Il contratto di lavoro stipulato tra le parti il 31 maggio 2001 (doc. A), mediante il quale l'escussa si è impegnata a versare al precedente una retribuzione di fr. 3'000.-- al mese, a partire dal 1° agosto 2001 fino al 31 maggio 2002 e dal 1° agosto 2002 fino al 31 maggio 2003, costituisce in via di principio riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF per gli stipendi dei mesi di dicembre 2001, gennaio 2002 e febbraio 2002 posti in esecuzione. 6.a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del

Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BISchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez , op. cit. § 26 p. 61; Marcel Caprez , La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Staehelin , op. cit. , n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli , Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.). b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, questa Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento ( Cometta , op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti). c) In casu la \_\_\_\_\_ ha sollevato l'eccezione d'inadempimento contrattuale da parte del lavoratore, sostenendo che questi nell'esercizio della sua funzione di allenatore ha mostrato lacune nei rapporti interpersonali con le giocatrici, che hanno poi portato a risultati sportivi insufficienti. A sostegno delle sue allegazioni l'escussa ha prodotto una dichiarazione 30 settembre 2002 di \_\_\_\_\_ doc. 1), allora assistente di \_\_\_\_\_, al quale è subentrato dopo lo scioglimento del contratto di lavoro. Orbene questa dichiarazione proviene dall'attuale allenatore della \_\_\_\_\_, che non può essere considerata persona completamente estranea alla causa in esame. Di conseguenza la sua dichiarazione deve essere valutata tenendo conto anche di altri fattori. Appare infatti poco credibile che l'escussa, nel corso del periodo in cui il precedente svolgeva con risultati insoddisfacenti il suo compito di allenatore, non l'abbia mai sollecitato per iscritto a migliorare i pretesi difficili rapporti interpersonali venutisi a creare con alcune delle giocatrici. D'altro canto la menzionata dichiarazione dell'attuale allenatore non permette nell'ambito di questa procedura di identificare oggettivamente quale sia la vera causa del deterioramento dell'ambiente all'interno della squadra. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante non appare pertanto sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi affidabili, per cui non può essere accolta. d) L'escussa ha infine sollevato l'eccezione di estinzione del debito per compensazione, la quale deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile ( Panchaud/Caprez , op. cit., § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin , op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all'escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropotesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti ( Panchaud/ Caprez , op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81). Orbene dalla dichiarazione della \_\_\_\_\_ (doc. 2) non si evince di quanto la detta società abbia ridotto il suo contributo quale sponsor principale e di conseguenza a quanto ammonti il preteso danno causato alla \_\_\_\_\_, per cui la relativa contropotesa fatta valere dall'escussa in compensazione non è quantificabile. Da questo documento non è possibile nemmeno ravvisare se la causa della diminuzione del contributo è dovuta ad inadempienze dell'allenatore (cfr. il precedente considerando). L'appellante ha poi fatto valere in compensazione un ulteriore danno subito nella raccolta deficitaria di sponsor e per le spese sostenute per l'ingaggio di giocatrici straniere per mantenere il contingente. Per queste contropotesa l'escussa non ha fornito alcun giustificativo atto a renderne verosimile la causa risp. l'importo. Per cui anche l'eccezione di compensazione va respinta. Come correttamente ritenuto in prima sede il contratto di lavoro doc. A costituisce valido

riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la pretesa posta in esecuzione. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.

**E. 7**

L'appello 14 ottobre 2002 \_\_\_\_\_ va quindi respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: 1. L'istanza d'intersecazione 15 gennaio 2003 \_\_\_\_\_ è dichiarata irricevibile. 2. L'appello 14 ottobre 2002 \_\_\_\_\_, è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della \_\_\_\_\_ la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 200.-- a titolo di indennità. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente

La Segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.